



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C.1066 e abb.-A

Prevenzione dei maltrattamenti nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia, nelle strutture per anziani e per persone con disabilità

N. 4 – 18 ottobre 2018



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1066 e abb.-A

Prevenzione dei maltrattamenti nei servizi educativi per  
l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia, nelle strutture per  
anziani e per persone con disabilità

N. 4 – 18 ottobre 2018

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....</b>	<b>- 4 -</b>
ARTICOLO 2 .....	- 4 -
PIANO STRAORDINARIO DI ISPEZIONI.....	- 4 -
ARTICOLO 3 .....	- 5 -
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	- 5 -
ARTICOLO 4 .....	- 7 -
LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI VISITA NELLE STRUTTURE.....	- 7 -
ARTICOLO 5 .....	- 7 -
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	- 7 -
ARTICOLO 7 .....	- 9 -
NORME FINANZIARIE.....	- 9 -



<b>A.C.</b>	<b>1066-A</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale</b>
<b>Iniziativa:</b>	<b>parlamentare</b>
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	assente
<b>Relatori per le Commissioni:</b>	Dieni, per la I Commissione; Murelli, per la XI Commissione
<b>Gruppi:</b>	M5S Lega
<b>Commissioni competenti:</b>	I Commissione (Affari costituzionali) e XI Commissione (Lavoro)

---

## PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.

Il testo riproduce, con modificazioni, l'AC 261-A della XVII legislatura, approvato dalla Camera in prima lettura e trasmesso al Senato, che non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura medesima.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Anche il testo originario della XVII legislatura (AC 261) non era corredato di relazione tecnica. Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni riunite I e XI della Camera hanno elaborato un nuovo testo unificato<sup>1</sup>.

Conseguentemente, tale testo, così elaborato, è stato esaminato in sede consultiva<sup>2</sup> dalla Commissione V (Bilancio) che ha espresso parere favorevole con tre condizioni ex articolo 81 Cost., dirette ad inserire: una

---

<sup>1</sup> Risultante dai pdl AC. 261-1037-2647-2705-3597-3629-3738-3818-3829-3872-3912-3933 e 4048-A.

<sup>2</sup> Seduta del 18 ottobre 2016.

clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione della delega contenuta nel provvedimento; la previsione che lo schema di d.lgs. fosse corredato di relazione tecnica e che lo schema fosse sottoposto anche al parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Tali condizioni venivano recepite e le relative previsioni sono tuttora presenti nel testo in esame.

Dopo l'approvazione dalla Camera in prima lettura, la proposta è stata trasmessa al Senato (AS 2574), che ne ha iniziato l'esame senza tuttavia concluderlo prima del termine della legislatura. L'atto non è stato esaminato dalla Commissione bilancio e non è stata trasmessa una relazione tecnica di passaggio.

È oggetto della presente Nota il testo risultante dalle proposte emendative approvate dalle Commissioni riunite I e XI nella seduta del 16 ottobre 2018.

Il testo reca, all'articolo 6, una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### ARTICOLO 2

#### **Piano straordinario di ispezioni**

Le norme prevedono l'attuazione da parte del Ministro della salute di un piano straordinario di ispezioni presso i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia e le strutture socio-assistenziali di carattere residenziale e semiresidenziale per anziani, persone disabili e minori in situazione di disagio (gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale), finalizzato ad accertare il grado di accoglienza e di salubrità delle stesse, nonché di valutare, anche in collaborazione con l'ispettorato regionale del lavoro competente, le condizioni generali di sicurezza del lavoro, il benessere organizzativo del personale impiegato e l'efficacia delle misure adottate dai datori di lavoro per la prevenzione dei fattori di rischio da *stress* lavoro-correlato di cui all'articolo 28 del D.lgs. n. 81/2008<sup>3</sup> (comma 1).

Il piano è adottato d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali. Il piano è attuato, altresì, in aggiunta all'ordinaria attività di vigilanza e di controllo, per quanto di competenza del Ministero della salute.

Le ispezioni sopra descritte, effettuate in modo sia occasionale sia programmato, con periodicità almeno semestrale, sono disposte nell'intero territorio nazionale e articolate su

---

<sup>3</sup> Si fa riferimento alla valutazione di tutti i rischi, tra i quali quelli collegati allo stress lavoro-correlato, con la conseguente elaborazione del documento previsto nella disposizione richiamata del D.lgs. n. 81/2008 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

base provinciale, sulla base di una serie di parametri indicati nella norma in esame (comma 2).

Infine, si prevede la trasmissione da parte delle regioni, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministero della salute di una relazione, riferita all'anno precedente, contenente i dati aggregati sui controlli effettuati, nonché le informazioni trasmesse dalle aziende sanitarie locali relativamente ai provvedimenti adottati (comma 3).

**Al riguardo**, in considerazione del numero dei soggetti coinvolti nella predisposizione e nell'attuazione del piano straordinario di ispezioni previsto nella norma in esame (Ministeri, regioni e province autonome, aziende sanitarie locali), dell'ambito dell'intervento previsto (riguardante un ampio complesso di strutture), delle finalità di verifica indicate (grado di accoglienza e di salubrità delle strutture e condizioni generali di sicurezza del lavoro), aggiuntive rispetto all'ordinaria attività di vigilanza e di controllo già svolta a legislazione vigente, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva sostenibilità degli adempimenti previsti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come disposto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 7.

### **ARTICOLO 3**

#### **Delega al Governo in materia di formazione del personale**

**Le norme** delegano il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia di valutazione attitudinale nell'accesso alle professioni educative e di cura, nonché di formazione iniziale e permanente del personale di strutture quali servizi educativi per l'infanzia, scuole dell'infanzia, strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- prevedere che gli operatori sociosanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere attitudinale, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che stabilisce i criteri e le modalità per lo svolgimento della loro valutazione [lettera *a*];
- prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere attitudinale sopra indicata sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, con cadenza periodica [lettera *b*];

- prevedere che tra il personale indicato alla lettera *a*) possa essere individuato un soggetto preposto alla prevenzione nonché al controllo di eventuali condotte di maltrattamento o di abuso, anche reiterate, di cui all'articolo 1, nei confronti delle persone impossibilitate a mostrare il proprio stato d'animo verbalmente o attraverso la mimica facciale [lettera *c*];
- prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua - svolti eventualmente in modalità telematica, anche in collaborazione con le università e finalizzati all'apprendimento delle pratiche e delle tecniche della relazione empatica - che valorizzino le migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti nel territorio nazionale, assicurando il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e degli enti territoriali nonché procedendo, ove necessario, al coordinamento con la disciplina vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM) del personale sanitario [lettera *d*];
- prevedere incontri periodici di *équipe* degli operatori, allo scopo di verificare eventuali criticità e individuare possibili soluzioni [lettera *e*];
- prevedere colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie e operatori o educatori [lettera *f*];
- prevedere adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni nelle strutture, prevedendo in particolare, con riferimento all'ambito educativo, un'azione preventiva attuata da *équipe* psico-pedagogiche territoriali anche al fine di sostenere i docenti e gli educatori nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative difficili [lettera *g*];
- prevedere misure di rilevamento precoce dei casi di stress lavoro-correlato per il personale addetto ai servizi educativi dell'infanzia e alle scuole dell'infanzia, nonché misure per il recupero delle condizioni di benessere, anche attraverso attività di assistenza e consulenza specifiche per tale personale [lettera *h*].

Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

La norma reca, inoltre, un rinvio all'art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009, in materia di contabilità e finanza pubblica, in base al quale, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo in esame determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

**Al riguardo**, pur rilevando che alcuni dei principi e criteri direttivi della delegazione legislativa appaiono potenzialmente onerosi per talune amministrazioni interessate<sup>4</sup>, si prende atto del

---

<sup>4</sup> In particolare, si fa riferimento:

- alla verifica dei requisiti di idoneità, da effettuare anche con cadenza periodica [comma 1, lett. *b*];

richiamo, contenuto nella norma, all'articolo 17, comma 2, delle legge di contabilità pubblica, in base al quale eventuali oneri derivanti dall'esercizio della delega dovranno trovare specifica compensazione in tale sede. Non si formulano, quindi, osservazione per i profili di quantificazione.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Linee guida sulle modalità di visita nelle strutture**

**La norma** prevede l'emanazione, da parte del Ministro della salute, di linee guida volte a stabilire le modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie per garantire, ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata.

La finalità è quella di favorire la prevenzione delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, di cui all'articolo 1. L'adozione delle linee guida avviene previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, consultazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentite le associazioni dei familiari degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali<sup>5</sup>.

**Al riguardo**, con specifico riferimento alle strutture pubbliche, andrebbe confermato che le nuove modalità di visita possano effettivamente essere disciplinate senza comportare aggravii organizzativi ed amministrativi, suscettibili di determinare maggiori costi, in osservanza della clausola di neutralità di cui all'articolo 7.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Sistemi di videosorveglianza**

**Le norme** prevedono che nelle strutture quali servizi educativi per l'infanzia, scuole dell'infanzia e strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili possano essere installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, con immagini criptate e conservate per sei mesi dalla data della registrazione, all'interno di un *server* dedicato, appositamente installato nella struttura (comma 1).

- 
- alla previsione di percorsi di formazione professionale continua, svolta eventualmente in modalità telematica, anche in collaborazione con le università e finalizzati all'apprendimento delle pratiche della relazione empatica [comma 1, lett. c)];
  - alla previsione di adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni nelle strutture [comma 1, lett. d)];
  - alla previsione di adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni nelle strutture [comma 1, lett. f)].

<sup>5</sup> Individuate dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La disposizione prevede modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. In tal senso, il Garante per la protezione dei dati personali adotta i provvedimenti e definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare per la tutela e il trattamento dei dati personali, nonché per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza<sup>6</sup>. Inoltre, il Garante per la protezione dei dati personali è competente alla verifica preliminare dell'idoneità tecnica dei dispositivi adottati<sup>7</sup>.

L'accesso alle registrazioni di tali sistemi è vietato, salva la loro acquisizione, su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero, come prova documentale nel procedimento penale (comma 2).

I sistemi possono essere installati previo accordo collettivo con le rappresentanze sindacali ovvero, in loro assenza, previa autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (comma 3).

Si prevede l'adeguata segnalazione della presenza dei sistemi di videosorveglianza a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata, mentre gli utenti e il personale delle strutture di cui all'articolo 1 hanno diritto ad una informativa sulla raccolta delle registrazioni di tali sistemi, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi (comma 4).

L'utilizzo di tali sistemi nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali indicate nella legge in esame è consentito nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge n. 18/2009 e previo consenso degli interessati o di chi legalmente li rappresenta (comma 6).

Il Ministro dell'istruzione stabilisce, con proprio decreto, le modalità di partecipazione delle famiglie alle decisioni relative all'installazione e all'attivazione dei sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia (comma 5). Nelle strutture indicate all'articolo 1 è vietato l'utilizzo di *webcam* (comma 7). In caso di violazioni delle disposizioni dell'articolo in esame, nonché del provvedimento del Garante di cui al comma 1, si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 166 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) e all'articolo 83 del Regolamento (UE) 2016/679<sup>8</sup> (comma 8).

**Al riguardo**, si rileva che le disposizioni riguardanti l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso sono configurate come di carattere facoltativo.

---

<sup>6</sup> Ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e dell'articolo 2-*quinqüiesdecies* D.lgs. n. 196/2003 (codice per la protezione dei dati personali), sul trattamento che presenta rischi elevati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).

<sup>8</sup> Nelle norme richiamate si fa riferimento, a seconda delle violazioni, a sanzioni amministrative pecuniarie variabili dai 10 000 000 ai 20 000 000 EUR, o per le imprese, dal 2 fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.

L'installazione di tali sistemi da parte degli enti pubblici interessati dovrebbe quindi essere realizzata nell'ambito delle risorse disponibili e dei rispettivi vincoli di bilancio. In proposito, andrebbe comunque acquisita una conferma dal Governo al fine di escludere eventuali profili di onerosità.

In merito agli adempimenti posti in capo a soggetti appartenenti al perimetro delle pubbliche amministrazioni (Garante per la protezione dei dati personali, Ministero dell'istruzione, Ispettorato nazionale del lavoro), andrebbe altresì confermato che ad essi si possa effettivamente provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **ARTICOLO 7**

### **Norme finanziarie**

Le norme prevedono che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano all'attuazione del provvedimento in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1).

La norma fa salvo sia quanto previsto all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, che fa rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, la quale disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi che non trovano compensazione al proprio interno<sup>9</sup>, sia quanto previsto al successivo comma 2 dell'articolo in esame (vedi di seguito).

Al comma 2 si dispone che, nelle more dell'attuazione del decreto legislativo di cui all'articolo 2 e al fine di condurre una sperimentazione delle misure previste dalla presente legge - a partire dalla formazione del personale delle strutture di cui all'articolo 1 -, venga costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinate le modalità per lo svolgimento della sperimentazione e i criteri per la ripartizione del predetto fondo, da destinare prioritariamente a iniziative di formazione continua di carattere professionale, emotivo-relazionale e attitudinale del personale. La norma prevede, inoltre, che le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possano esserlo in quelli successivi e autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 2).

---

<sup>9</sup>Si veda la scheda sull'articolo 2.

Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce i criteri per l'assegnazione delle risorse di tale fondo alle strutture pubbliche e paritarie che ne facciano richiesta, nei limiti delle risorse in esso recate (comma 3).

Agli oneri derivanti dal comma 2 - pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 - si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto all'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto agli anni 2018 e 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 4).

Infine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 5).

**Al riguardo**, si rileva, in via preliminare, la necessità di aggiornare la decorrenza dello stanziamento di cui al comma 2. Inoltre, per quanto concerne la previsione che "le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi", è necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai conseguenti effetti in termini di cassa con connessi possibili oneri. Ciò, anche tenuto conto che la formulazione testuale della norma non delimita esplicitamente il periodo temporale entro il quale la predetta facoltà di spesa è esercitabile. Con riferimento, infine, alla clausola di invarianza e alla sua concreta applicabilità, si rinvia alle osservazioni riferite agli articoli relativi agli adempimenti posti in capo alle amministrazioni pubbliche.

**In merito ai profili di copertura**, si rileva che l'articolo 7, comma 4, provvede agli oneri derivanti dalla istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo da destinare all'attuazione in via sperimentale delle misure previste dal presente provvedimento – pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019 – mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando:

- quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

- quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2019, l'accantonamento di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In proposito, si osserva preliminarmente che la disposizione in commento fa riferimento, quale anno iniziale di insorgenza degli oneri, ad un esercizio finanziario - quello del 2017 - oramai concluso. In considerazione di ciò, appare pertanto necessario posporre la decorrenza degli oneri medesimi, adeguando contestualmente la relativa copertura finanziaria, anche tenendo conto dei tempi tuttora occorrenti alla conclusione dell'*iter* legislativo e alla conseguente entrata in vigore del provvedimento in esame.

Ciò posto appare inoltre necessario, anche ferma restando, in ipotesi, l'entità degli importi indicati nel testo, procedere ad una riformulazione della norma di copertura, giacché l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2018-2020 di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non reca allo stato le necessarie disponibilità, mentre quello di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze presenta le occorrenti risorse a decorrere dal 2019. Su tali aspetti appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Si segnala, altresì, che il terzo periodo dell'articolo 7, comma 2, prevede che le somme del citato Fondo istituito ai sensi del medesimo comma 2, eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possano esserlo in quelli successivi, conseguentemente autorizzandosi il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo, posto che la disposizione in commento non appare coerente con il principio di annualità del bilancio, fermo restando quanto in precedenza evidenziato con riguardo ai profili di quantificazione della disposizione in commento.

Si rileva infine che il comma 1 dell'articolo 7 reca una clausola di invarianza riferita all'attuazione del provvedimento in esame, di cui si è in precedenza detto.